REGIONE LAZIO

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

DETERMINAZIONE - GSA *(con firma digitale)*

N. G14857 **del** 08/11/2024 **Proposta n.** 39808 **del** 29/10/2024

Oggetto:

Aggiornamento nuove procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. Allegato A.

Oggetto: Aggiornamento nuove procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale**.** Allegato A.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l'art. 4 che prevede l'istituzione della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Socio-sanitaria;"

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 234 del 25/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15498 del 14/12/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Promozione della Salute e Prevenzione" della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla Dott.ssa Alessandra Barca;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12758 del 30/09/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio "Veterinaria e Sicurezza Alimentare" dell'Area "Promozione della Salute e Prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla Dott.ssa Valeria Ficarelli;

VISTA la legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 recante la "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio;"

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente la "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;"

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 337 "Legge Regionale 34/97. Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. Revoca DGR 457/2007 e 187/2008;"

VISTA la determinazione n. G18974 del 29 dicembre 2022 che, in attuazione della suddetta deliberazione, ha adottato "Revisione delle procedure per la nomina e per l'impiego delle Guardie Zoofile Volontarie nel territorio regionale. Allegato A;"

RITENUTO di stabilire che anche le Sezioni delle Organizzazioni di volontariato debbano essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con proprio numero di Codice Fiscale al fine di garantire l'identificazione legale delle Sezioni stesse;

VISTA la necessità di eliminare il corso di aggiornamento biennale in quanto alcuni legali di varie Associazioni animaliste hanno sottolineato che le guardie zoofile sono volontarie ed hanno già sostenuto un corso di formazione con esami finali prima di essere nominate guardie zoofile ed inoltre le Organizzazioni di volontariato sono senza scopo di lucro per cui avrebbero difficoltà economiche ad affrontare i corsi di aggiornamento ogni due anni;

PRESO ATTO delle richieste di nomina a guardia zoofila volontaria per il territorio della Provincia di Roma di alcune Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;

VISTA la necessità di nominare un maggior numero di Guardie Zoofile Volontarie per il territorio della Provincia di Roma dalle attuali 200 unità a 230 unità, al fine di aumentare i controlli inerenti la prevenzione del randagismo che grava sulle casse dei Comuni e di aumentare i sopralluoghi sulle colonie feline;

RITENUTO NECESSARIO "l'Aggiornamento nuove procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale," secondo le modalità descritte nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di adottare "l'Aggiornamento nuove procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale," secondo le modalità descritte nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Andrea Urbani

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO NUOVE PROCEDURE PER LA NOMINA E PER L'IMPIEGO DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE NEL TERRITORIO REGIONALE

Premessa

La nomina a Guardia Zoofila Volontaria è disposta con determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria.

Le Guardie zoofile esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.

L'iscrizione di una Associazione e le sue Sezioni (con proprio codice fiscale) inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione delle Organizzazioni di Volontariato, è elemento indispensabile per fare domanda di nomina a guardia zoofila regionale. L'istanza di nomina può essere presentata esclusivamente dal Presidente dell'Associazione o di una sua Sezione.

A. REQUISITI

L'aspirante guardia zoofila deve essere cittadino italiano o di Paese facente parte della UE (in quest'ultimo caso è necessaria specifica certificazione, rilasciata da una istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana).

La guardia zoofila regionale, nominata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 34/97, si configura quale agente accertatore di violazioni amministrative, senza funzioni di polizia giudiziaria, ed in quanto tale può essere considerato "pubblico ufficiale" ai sensi dell'art. 357 c.p.; pertanto, sono richieste al candidato qualità morali e di condotta che assicurino la tutela della credibilità e del prestigio connessi al ruolo e alle funzioni svolte.

Per tale motivo, l'aspirante guardia zoofila:

- non deve aver riportato condanne penali e/o essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non deve avere procedimenti penali in corso al momento della domanda;
- non deve essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose.

Nel caso i suddetti provvedimenti intervengano successivamente alla nomina, la Direzione regionale procede alla revoca d'ufficio dell'atto di nomina; il Presidente dell'Associazione o Sezione che ne venga a conoscenza è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio.

L'aspirante Guardia Zoofila Regionale deve, inoltre, aver superato la verifica finale di apprendimento del corso di formazione obbligatorio di cui al successivo paragrafo B.

B. **CORSO DI FORMAZIONE**

I corsi di formazione, obbligatori per le aspiranti guardie zoofile, devono essere preventivamente approvati dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio; i progetti formativi sono successivamente inviati per conoscenza alla Regione Lazio – Area Promozione della Salute e Prevenzione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio che rilascia parere favorevole/sfavorevole.

Tali corsi – ai fini dell'approvazione - dovranno essere corredati da:

- programma delle materie di insegnamento;
- n. ore per ciascun insegnamento;
- n. ore per prove pratiche;
- esame finale;
- elenco dei docenti per ciascuna disciplina e attività corredato dai relativi curricula;
- sede o sedi di svolgimento dei corsi.

Le materie fondamentali del corso sono parte integrante della presente procedura.

Per la verifica finale di apprendimento è nominata una Commissione d'esame composta da:

- Dirigente della Struttura regionale competente in materia o persona da lui delegata con funzione di Presidente;
- Dirigente dei Servizi Veterinari ASL che approva il corso o persona da lui delegata;
- Presidente dell'Associazione organizzatrice del corso o suo delegato;
- Rappresentante dei Servizi Veterinari ASL con funzioni di segretario.

  Gli esami finali sono composti da test di 30 (trenta) domande che vertono sulle materie di cui alla Legge 34/97 e sui Decreti Legislativi nn. 134 – 135 – 136 del 05/08/2022. Per l'espletamento dell'esame viene dato un tempo di 50 (cinquanta) minuti; sono ammessi 3 (tre) errori, limitatamente al quarto errore è possibile un esame orale al fine di constatare il livello di preparazione del candidato.

C. PROCEDURE PER LA DOMANDA DI NOMINA E RELATIVA ISTRUTTORIA

La domanda di nomina a guardia zoofila regionale deve essere presentata dal Presidente dell'Associazione zoofila/Sezione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato, a cui è iscritto l'aspirante guardia zoofila volontaria, utilizzando il modello in allegato corredato dalla documentazione in esso indicata.

La trasmissione della domanda avviene tramite PEC **(prevenzionepromozionesalute@pec.regione.lazio.it**).

La struttura competente della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria verifica la completezza della documentazione e le autocertificazioni.

Nel caso in cui sia accertata d'ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge.

Non è previsto il rilascio di nomine multiple di guardia zoofila volontaria, a seguito di iscrizione in diverse Associazioni. La nomina prevede l'assegnazione di un territorio di competenza a livello provinciale. Anche in considerazione del contingentamento del numero di guardie zoofile regionali, quotato per ambito provinciale, la guardia zoofila può operare esclusivamente all'interno di una sola provincia, che viene indicata nell'atto di nomina.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, è accordata la nomina a guardia zoofila regionale, che viene notificata al Presidente dell'Associazione che provvederà a sua volta a notificarla alla guardia zoofila volontaria destinataria del provvedimento di nomina.

In caso di dimissioni di una guardia zoofila dall'Associazione/Sezione che ne ha richiesto la nomina, utilizzando esclusivamente il modulo all'uopo predisposto, il Presidente dell'Associazione/Sezione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, allegando alla comunicazione copia del modulo di dimissioni dell'associato.

Il Presidente può anche richiedere la revoca dell'atto di nomina, motivando la richiesta e allegando la documentazione da cui risulti che è stata notificata all'interessato la richiesta di revoca alla Regione.

È fatto obbligo alle Associazioni Animaliste di comunicare alla Regione Lazio anche i casi in cui l'iscritto non sia attivo nell'arco di un anno o ridotta attività e di fatto non abbia contatti con l'associazione pur non avendo formulato ufficialmente le dimissioni.

Una guardia zoofila che si dimette (utilizzando il modulo E) dall'Associazione/Sezione ha la possibilità di avere confermata la propria nomina se entro i tre mesi successivi alle dimissioni si iscrive ad altra Associazione inserita nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella Sezione delle Organizzazioni di Volontariato. Il Presidente della nuova Associazione richiede conferma della nomina, utilizzando il modello in allegato corredato dalla documentazione in esso indicata. Pertanto, la Regione procede alla revoca della nomina di una guardia zoofila dimissionaria solo dopo che sia trascorso il termine dei 90 giorni concesso per l'iscrizione a nuova associazione.

Si precisa che in caso di revoca della nomina per scadenza delle dimissioni la guardia zoofila dimissionaria non potrà prima di un anno chiedere la nomina presso altra Associazione di volontariato, con l'obbligo di ripetere il corso di formazione e con esami finali tenuti dalla Commissione regionale.

Nel caso il cambio di associazione comporti anche il cambio della provincia in cui si opera, la conferma della nomina è subordinata alla verifica da parte della Regione Lazio che ciò non comporti il superamento del limite massimo previsto per il territorio provinciale di nuova competenza di cui al successivo paragrafo H. Se tale caso si verifica, non sarà possibile accordare la conferma della nomina.

D. RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Alle guardie zoofile volontarie nominate, la Regione rilascia una "tessera di riconoscimento", la cui validità è subordinata alla validità dell'atto di nomina.

La tessera di riconoscimento deve obbligatoriamente essere esibita durante i servizi di vigilanza ed ha esclusivamente la funzione di assicurare la riconoscibilità della Guardia zoofila alle persone con cui viene in contatto nell'esercizio della sua attività e la natura volontaria del servizio di vigilanza. Non può essere utilizzata come documento di identità e non dà diritto ad alcuna agevolazione.

La tessera di riconoscimento è ritirata presso la Regione Lazio dal Presidente dell'Associazione/Sezione che ha fatto istanza di nomina per il proprio iscritto, o da un suo delegato. Il Presidente è tenuto a vigilare sul corretto uso della tessera di riconoscimento e a restituirla in caso di cancellazione della guardia zoofila dall'elenco degli iscritti all'Associazione o di decadenza/revoca della nomina a guardia zoofila volontaria.

E. IMPIEGO DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE

Le guardie zoofile volontarie operano per conto delle Associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'Associazione, nonché con la Polizia Locale e ogni altra Forza dell'Ordine in regime di collaborazione, sempre all'interno del territorio indicato nel provvedimento di nomina. Sono consentite, altresì, collaborazioni saltuarie anche con altre ASL appartenenti al territorio provinciale per cui la Guardia Zoofila sia stata nominata, quando ne ricorrano le necessità e solo su richiesta delle ASL stesse.

Il programma di attività delle guardie zoofile, concordato con i Servizi Veterinari della ASL competente per territorio e con i Comuni, individua l'ambito territoriale d'intervento e le attività di collaborazione previste.

I Presidenti delle Associazioni sono tenuti ad indicare per iscritto alle guardie zoofile volontarie i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.

Le disposizioni di servizio, in duplice copia e numerate progressivamente, devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione/Sezione o da un suo delegato e devono essere conservate agli atti per le verifiche degli organi deputati al controllo, i quali possono chiedere ogni altro documento inerente l'attività.

I Presidenti delle Associazioni vigilano sull'osservanza delle prescrizioni impartite alle guardie zoofile volontarie per l'espletamento dei singoli servizi ed attività.

Le Guardie Zoofile Volontarie redigono, a seguito di ogni loro azione ispettiva e/o di controllo, un'apposita relazione di servizio che solo in caso di esito sfavorevole deve essere inviata obbligatoriamente alle autorità competenti (ASL, Comuni, Forze dell'Ordine che abbiano delegato alle guardie zoofile l'attività di controllo.) Il Presidente dell'Associazione/Sezione interessata, inoltre, conserva i report analitici in apposito schedario e degli stessi si farà menzione nella relazione annuale di cui al successivo paragrafo G.

Ogni Associazione deve fornire idonea copertura assicurativa delle Guardie zoofile volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

Le guardie zoofile, nell'ambito della programmazione concordata con ASL e Comuni:

- promuovono e diffondono informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale e prevenzione del randagismo, vigilando sul rispetto delle relative disposizioni;
- supportano il personale delle ASL, dei Comuni e delle altre Forze dell'ordine nei sopralluoghi attinenti il benessere degli animali e in accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti;
- vigilano ed accertano la conformità della conduzione degli animali in luogo pubblico (con particolare riferimento alle misure necessarie per l'igiene ambientale nonché per la sicurezza relativamente agli animali pericolosi di cui all' ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani prorogata, da ultimo, di dodici mesi a decorrere dalla data del 3 settembre 2024 con ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2024);
- vigilano sull'iscrizione all'anagrafe canina regionale, relazionando dettagliatamente sui rilievi riscontrati al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio ed emettendo, ricorrendone le condizioni procedurali, verbale sanzionatorio;

- informano il Sindaco o le Autorità di Ordine pubblico, in caso di rinvenimento di cani vaganti per i quali non sia possibile risalire al proprietario e/o detentore e possono avvertire direttamente la ASL in caso di animali feriti o bisognosi di cure;
- informano il Servizio Veterinario competente, qualora rilevino la non osservanza delle norme che tutelano il benessere degli animali o atti di crudeltà;
- sottopongono a controllo, ove richiesto, su indicazione specifica del Servizio Veterinario competente per territorio, i detentori di animali d'affezione con finalità commerciali e/o zoofile, in merito a: tenuta del registro di carico e scarico ove previsto; autorizzazioni sanitarie e/o comunicazioni sostitutive; copie delle certificazioni di buona salute degli animali venduti;
- collaborano con il Servizio Veterinario competente per territorio nella vigilanza in merito all'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, prorogata, da ultimo, di dodici mesi a decorrere dalla data del 3 settembre 2024 con ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2024.

Ogni Guardia zoofila volontaria è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dal presente provvedimento.

Le Guardie volontarie, nell'espletamento del servizio di vigilanza, devono:

- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento secondo il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- indossare vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo e di polizia;
- non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi;
- non utilizzare dispositivi di contenzione o strumenti di coercizione fisica;
- non far uso di segnali acustici luminosi e distintivi propri delle forze dell'ordine nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dagli artt. 497 bis, 497 ter e 498 del Codice Penale, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di formazione di corpi armati di cui all'art. 653 c.p.

F. **REVOCA DEI DECRETI DI NOMINA**

La Regione, anche su proposta motivata dei competenti Servizi della ASL o del Presidente dell'Associazione/Sezione può disporre la revoca della nomina ed il ritiro della tessera di riconoscimento nei seguenti casi:

- perdita del possesso di anche uno solo dei requisiti di idoneità previsti dal paragrafo A del presente provvedimento;
- cessazione del rapporto associativo/dimissioni;
- mancato invio della relazione annuale entro il 30 aprile (in questo caso, è previsto il sollecito da parte della Regione; se entro i 30 giorni successivi al ricevimento del sollecito non perviene la relazione annuale, tutte le nomine richieste dall'Associazione sono revocate);
- assenza totale di interventi nell'arco di un anno;
- ridotta attività non comprovata da apposita giustifica del Presidente;
- attività contraria ai compiti previsti per la Guardia Zoofila Volontaria;
- attività contraria al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In caso di revoca d'ufficio o su proposta motivata dei Servizi Veterinari delle ASL o del Presidente dell'Associazione la guardia zoofila volontaria che ha avuto la revoca della nomina non potrà prima di un anno chiedere la nomina presso altra Associazione di volontariato ed è obbligata a ripetere il corso di formazione con esami finali tenuti dalla Commissione regionale.

RELAZIONE ANNUALE

Entro il 30 aprile di ogni anno, le Associazioni animaliste che impegnano nella loro attività di volontariato anche le Guardie zoofile volontarie, devono far pervenire alla Regione Lazio una relazione dettagliata sull'attività svolta ed i risultati conseguiti. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede in allegato. In particolare, tutti gli interventi effettuati nell'anno di attività utilizzando la scheda analitica (da tenere agli atti per ogni eventuale controllo da parte degli organi di controllo) devono essere riassunti in una relazione da inviare, entro il 30 aprile di ogni anno insieme alla scheda riassuntiva con elenco delle guardie zoofile attive, alla Regione Lazio.

La mancata trasmissione della relazione annuale secondo le modalità indicate nelle schede allegate comporta la revoca d'ufficio degli atti di nomina di tutte le guardie zoofile appartenenti all'Associazione.

G. **CONTINGENTE MASSIMO DI GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE**

Il contingente di Guardie Zoofile Volontarie, nominate ai sensi dell'art. 22 della L.R. 34/97, ammesso a livello regionale è di numero 100 (cento) unità per ciascuna delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e di numero 230 (duecentotrenta) unità per la Provincia di Roma.

Oltre tale numero, non potranno essere nominate altre Guardie Zoofile Volontarie se non in sostituzione di quelle la cui nomina sia stata revocata e sempre compatibilmente con la capienza organica della Provincia di interesse.

E' possibile il cambio territoriale per esigenze organizzative di una guardia zoofila volontaria, previo assenso dell'interessato e per non più di una volta per ogni guardia zoofila, su richiesta del Presidente dell'Organizzazione di Volontariato; tale richiesta alla Regione Lazio verrà accolta solo ed esclusivamente accertata la capienza organica della Provincia di interesse.